



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva immobiliare N. 458 / 2023 R.G. Esecuzioni

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Vista l'istanza depositata in data 11.06.2024 dal professionista delegato, con la quale si chiede di limitare le modalità pubblicitarie alla sola pubblicità obbligatoria ex art. 490 co. 1 e 2 c.p.c.;

considerato che il creditore procedente non ha richiesto di procedere anche con la vendita c.d. facoltativa;

ritenuto quindi che, ad una comparazione delle esigenze in gioco, la sola pubblicità obbligatoria ben può apparire idonea ad assicurare la visibilità del bene immobile funzionale alla partecipazione al tentativo di vendita cui procederà il professionista delegato;

P.Q.M.

dispone che, a parziale modifica delle istruzioni contenute nell'ordinanza di delega al professionista depositata in data 04.06.2024, **le forme di pubblicità di vendita del bene immobile siano limitate a quelle c.d. obbligatorie di cui all'art. 490 co. 1 e 2 c.p.c.**

Si comunichi.

Genova, 11/06/2024

Il giudice
Dott. Tommaso Sdogati